|  |  |
| --- | --- |
| logo_marche_60anni | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **COMITATO REGIONALE MARCHE**  Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA  CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: c5marche@lnd.it  **pec**: c5marche@pec.figcmarche.it  **Telegram:** https://t.me/lndmarchec5 |
| Stagione Sportiva 2024/2025  Comunicato Ufficiale N° 24 del 03/10/2024 | |

**CALCIO A CINQUE**

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc66891190)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc66891191)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc66891192)

[COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 1](#_Toc66891193)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE 1](#_Toc66891194)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE MARCHE

Per tutte le comunicazioni con la Segreteria del Calcio a Cinque - richieste di variazione gara comprese - è attiva la casella e-mail [c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it); si raccomandano le Società di utilizzare la casella e-mail comunicata all'atto dell'iscrizione per ogni tipo di comunicazione verso il Comitato Regionale Marche.

**TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI**

Si comunica che il Comitato Regionale Marche ha elaborato una guida ed un video tutorial per il tesseramento e trasferimento di calciatori dilettanti con rapporto di volontariato e con rapporto di lavoro sportivo visualizzabile nel sito del Comitato [www.lndmarche.it](http://www.lndmarche.it) al seguente link:

[https://www.figcmarche.it/news/guida-e-tutorial-su-tesseramento-e-trasferimento-calciatori-dilettanti?\_gl=1\*1khbtcx\*\_up\*MQ..\*\_ga\*NzIwODMwNjgxLjE3MjU0NDUzODY.\*\_ga\_9TPGFWYCGD\*MTcyNTQ0NTM4Ni4xLjEuMTcyNTQ0NzcwNS4wLjAuMA](https://www.figcmarche.it/news/guida-e-tutorial-su-tesseramento-e-trasferimento-calciatori-dilettanti?_gl=1*1khbtcx*_up*MQ..*_ga*NzIwODMwNjgxLjE3MjU0NDUzODY.*_ga_9TPGFWYCGD*MTcyNTQ0NTM4Ni4xLjEuMTcyNTQ0NzcwNS4wLjAuMA)..

**PRATICHE CON CONTRATTO**

**Si evidenzia che in sede di tesseramento dilettante con contratto sportivo, la data di inizio del rapporto deve essere contestuale a quella dell’invio telematico della pratica.**

**Non è quindi possibile inserire una data anteriore a quella dell’invio.**

**CALCIATORI FORMATI IN ITALIA**

Si ribadisce che nelle gare valevoli per i Campionati Regionali Calcio a Cinque Serie C1, Serie C2, Serie D e relative Coppe, è **fatto obbligo alle Società di impiegare al massimo 2 (due) giocatori non formati**.

Per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;

c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;

d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.

**Tutte le Società** sono pregate di **controllare** se i propri **calciatori** presenti nel **tabulato** calciatori dilettanti consultabile all’interno dell’Area Società LND alla voce “Tesseramento dilettanti” **siano in possesso o meno della qualifica di “Calciatore formato in Italia”**.

Qualora un calciatore non abbia la qualifica di “Calciatore formato in Italia”, ma sia in possesso dei requisiti richiesti, le Società possono richiederla secondo la seguente procedura:

**MODALITA’ RICHIESTA QUALIFICA DI “CALCIATORE FORMATO IN ITALIA”**

Per la formalizzazione della qualifica di calciatore formato in Italia, le società devono farne specifica richiesta all’interno dell’Area Società LND.

Per richiedere tale qualifica devono procedere come segue:

* entrare nella riservata Area Società
* scegliere la tendina “Tesseramento dilettanti”
* scegliere l’opzione “Dichiarazione Residenza Calciatori per Formazione”
* selezionare il calciatore ed inserire la data di inizio della residenza in Italia
* allegare il **certificato di residenza storico** del calciatore in questione
* firmare elettronicamente la pratica

**CONVALIDA DELLA PRATICA**

Il Comitato Regionale Marche, attesa la rispondenza dei documenti inviati, provvederà a convalidare la pratica e conseguentemente la qualifica di formato diviene efficace in ambito federale con decorrenza dalla data della firma elettronica apparendo la dicitura “formato in Italia” nei tabulati della Società.

**SPOSTAMENTO GARE**

Non saranno rinviate gare a data da destinarsi.

Tutte le variazioni che non rispettano la consecutio temporum data dal calendario ufficiale non saranno prese in considerazione (es. non può essere accordato lo spostamento della quarta giornata di campionato prima della terza o dopo la quinta).

Le variazioni dovranno pervenire alla Segreteria del Calcio a Cinque esclusivamente tramite mail ([c5marche@lnd.it](mailto:c5marche@lnd.it)) con tutta la documentazione necessaria, compreso l’assenso della squadra avversaria, inderogabilmente **entro le ore 23:59 del martedì antecedente la gara o entro le 72 ore in caso di turno infrasettimanale**.

Per il cambio del campo di giuoco e la variazione di inizio gara che non supera i 30 minuti non è necessaria la dichiarazione di consenso della squadra avversaria.

NOTIZIE SU ATTIVITA’ AGONISTICA

CALCIO A CINQUE SERIE C1

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 04/10/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 27/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LARGONI CHRISTIAN | (GAGLIOLE CALCIO A 5) |  |  |  |

COPPA ITALIA CALCIO A 5

RISULTATI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/10/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | GIRONE 13 - 3 Giornata - A | | | | | CSI STELLA A.S.D. | - SAMBENEDETTESE C5 SSDARL | 6 - 0 |  | |

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Agnese Lazzaretti, con l'assistenza del segretario Angelo Castellana, nella seduta del 04/10/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2/10/2024

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 2/10/2024 CSI STELLA A.S.D. - SAMBENEDETTESE C5 SSDARL   
Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa' POL.

CSI STELLA A.S.D. ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

RECLAMO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/10/2024 CSI STELLA A.S.D. - SAMBENEDETTESE C5 SSDARL   
Il Giudice Sportivo letto il reclamo proposto dalla società POLISPORTIVA CSI STELLA ASD a mezzo del quale sostiene la irregolarità dello svolgimento della gara CSI STELLA A.S.D. - SAMBENEDETTESE C5 SSDARL del 02/10/2024 GARA DI COPPA ITALIA SERIE Cin quanto, nel corso della medesima, la società avversaria avrebbe utilizzato il calciatore SESTILI Niccolò in posizione irregolare.

A detta della ricorrente, infatti, il suddetto giocatore, a fronte delle due giornate di squalifica comminategli nella passata stagione, come si evince dal Comunicato Ufficiale Nº 62 del 04/01/2024, avrebbe scontato un solo turno, così presentando un residuo di squalifica di1 gara.

La società A.S.D.CSI STELLA, pertanto, chiede che venga inflitta alla SAMBENEDETTESE C5 la punizione sportiva della perdita della gara e, conseguentemente, l’aggiudicazione della stessa in proprio favore.

Esperiti i dovuti accertamenti e risultando il ricorso fondato

Si decide

- di assegnare la gara persa alla Sambenedettese C5 SSDARL con il risultato: CSI STELLA A.S.D. 6 - SAMBENEDETTESE C5 SSDARL 0

- di inibire fino al 18/10/2024 il dirigente accompagnatore sig. Seghetti Francesco

- di comminare una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Sestili Niccolò - di restituire il relativo contributo

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAMBENEDETTESE C5 SSDARL   
vedi delibera.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/10/2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEGHETTI FRANCESCO | (SAMBENEDETTESE C5 SSDARL) |  |  |  |

vedi delibera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLEBANI CLITO | (CSI STELLA A.S.D.) |  |  |  |

espulso per comportamento non regolamentare

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SESTILI NICCOLO | (SAMBENEDETTESE C5 SSDARL) |  |  |  |

vedi delibera.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SESTILI NICCOLO | (SAMBENEDETTESE C5 SSDARL) |  |  |  |

F.to IL SEGRETARIO       F.to IL GIUDICE SPORTIVO

Angelo Castellana Agnese Lazzaretti

ERRATA CORRIGE

**CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1, GIRONE “A – UNICO”**

A seguito dI un ricontrollo degli atti di gara, nel Comunicato Ufficiale n° 23 del 02/10/2024 è stato erroneamente sanzionato con l’ammonizione (I infr) il calciatore della Società **GAGLIOLE CALCIO A 5** Sig. **LARGONI CHRISTIAN**, **provvedimento disciplinare che deve ritenersi revocato con effetto immediato**; al contempo viene sanzionato con la squalifica per una gara effettiva in quanto espulso dal campo il calciatore della Società **GAGLIOLE CALCIO A 5** Sig. **LARGONI CHRISTIAN** come da relativo paragrafo del presente Comunicato Ufficiale.

**\* \* \***

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il **14 ottobre 2024** a favore di questo Comitato Regionale mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate:

BNL – ANCONA

Beneficiario: Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

IBAN: IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell’art. 76 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Schiavoni, snc – 60131 ANCONA (AN)

PEC: marche@pec.figcmarche.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato

- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Marche F.I.G.C. – L.N.D.

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: I IT 81 E 01005 02600 0000 0000 8868

**\* \* \***

**ORARIO UFFICI**

L’orario di apertura degli uffici del Comitato Regionale Marche è il seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIORNO** | **MATTINO** | **POMERIGGIO** |
| Lunedì | Chiuso | 15.00 – 17.00 |
| Martedì | 10.00 – 12.00 | Chiuso |
| Mercoledì | Chiuso | Chiuso |
| Giovedì | 10.00 – 12.00 | Chiuso |
| Venerdì | Chiuso | Chiuso |

**E’ comunque attivo durante i suddetti orari, salvo assenza degli addetti, anche il servizio telefonico ai seguenti numeri:**

Ufficio Segreteria 071/28560404 cr.marche01@lnd.it

Ufficio Amministrazione 071/28560322 cr.marche02@lnd.it

Ufficio Tesseramento 071/28560408

Ufficio Emissione Tessere 071/28560401

**Pubblicato in Ancona ed affisso all’albo del Comitato Regionale Marche il 03/10/2024.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Responsabile Regionale Calcio a Cinque**  **(Marco Capretti)** | **Il Presidente**  **(Ivo Panichi)** |